

**Abstract.** *L'obbligo di avviso preventivo di segnalazione alla Centrale Rischi di Intermediazione Finanziaria si modella in maniera differente a seconda della qualifica soggettiva del cliente, nonché del destinatario (pubblico o privato) della segnalazione. In particolare, mentre la violazione del dovere di preavviso al cliente-consumatore determina l'illegittimità della segnalazione stessa che andrà, di conseguenza, cancellata, restando salvo il risarcimento dei danni eventualmente subiti e provati, nel caso di cliente non consumatore, nonché qualora lo stesso non fornisca la prova di tale qualifica, l'informativa non costituisce un presupposto di legittimità della segnalazione. Pertanto, pur in assenza di preavviso, non si configura un diritto ad ottenerne la cancellazione, ma solo quello al risarcimento del danno. L'eventuale violazione del dovere preventivo di comunicazione, in altri termini, non è in tale caso ostativa alla segnalazione, che rimane legittima purché ne sussistano i presupposti fattuali.*

\*\*\*\*\*

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI PERUGIA**  
**Prima Sezione Civile**

Il Giudice del Tribunale di Perugia, dott.ssa I.M., in funzione di giudice monocratico, sulle conclusioni rassegnate dalle parti a verbale di udienza e della camera di consiglio che ne è seguita, ha dato lettura *ex art.* 429, comma 1 c.p.c. del dispositivo e della motivazione della seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. r.g. (*omissis*)/2022 promossa da:

G.F., nato a Napoli il -*omissis*- (C.F. -*omissis*-), residente in Perugia, Via -*omissis*-, rappresentato e difeso dall'Avv. A.B. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Giugliano (NA), Via (*omissis*) n. 22, giusta procura in atti;

Ricorrente

contro

BANCO BPM S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. M.G. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Terni, (*omissis*), n. 15, giusta procura in atti;

Resistente

**RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO**

1. Con ricorso qualificato ai sensi dell'art. 79 G.D.P.R., il ricorrente ha convenuto in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale Banco BPM Spa, in persona del suo rappresentante legale *pro tempore*, per sentire accogliere le seguenti conclusioni:

“Accertare e dichiarare l'inadempimento di legge in cui è incorsa il Banco BPM spa in persona del legale rappresentante *pro tempore*, (P.I. --omissis-- C.F. --omissis--) con sede in Milano al viale (omissis), n.q. di titolare del trattamento dei dati personale, per aver violato gli obblighi di cui al D.lgs. n. 196 del 2003 e del regolamento dell'Unione Europea 2016/679, nonché del Provvedimento del Garante n. 8 del 16 novembre 2004, Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2004, n. 300, come modificato dall'errata corrige pubblicata in Gazzetta Ufficiale 9 marzo 2005 n.56 e dell'art. 4 comma 7 del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, condannandola, per l'effetto, ad adoperarsi per ottenere la cancellazione dei dati del sig. G.F. trattati in violazione di legge presenti in tutti i sistemi di Informazioni creditizie;

2)condannare la resistente al pagamento delle spese e competenze professionali del presente giudizio con attribuzione al procuratore antistatario”.

A tal fine, il ricorrente ha dedotto di aver chiesto ed ottenuto un "prestito/fido" dal Banco BPM Spa, funzionale all'acquisto di beni privati, e di avere appreso - a seguito di richiesta inoltrata al sistema di informazione creditizia CRIF - dell'esistenza di una segnalazione negativa a proprio carico da parte della resistente.

Ha inoltre dedotto di aver richiesto invano alla società resistente la cancellazione della segnalazione per avere la stessa trattato i propri dati personali in violazione di legge, per non esservi prova dell'avvenuta comunicazione dell'imminente appostazione a sofferenza.

In punto di diritto, il ricorrente ha argomentato che le norme di legge imporrebbero all'istituto di credito, prima di segnalare il nome del cliente alla centrale rischi, un onere di preavviso preventivo a pena di illegittimità della segnalazione; preavviso del tutto mancante nel caso di specie.

1.2. Con comparsa di costituzione e risposta depositata nel termine di legge si è costituita in giudizio Banco Bpm S.p.a., contestando *in toto* il ricorso, non prima di averne eccepito l'inammissibilità in quanto, dal combinato disposto degli artt. 10 d.lgs. 150/2011, 152 d.lgs. 196/2003 e 78 Reg. UE n. 679/2016, si desumerebbe che il rimedio azionato è esperibile soltanto quando esista un previo provvedimento dell'Autorità di controllo, nella specie insussistente.

Nel merito, la resistente ha contestato quanto in ricorso, evidenziando: che il ricorrente, tuttora inadempiente rispetto ai propri obblighi contrattuali, non aveva contestato la segnalazione dal punto di vista sostanziale; che il ricorrente non aveva provato la propria qualifica soggettiva di consumatore, con conseguenti inapplicabilità della normativa protezionistica e legittimità della segnalazione; di avere comunque dato avviso della segnalazione negativa al cliente con comunicazione del 24 aprile 2019.

1.3 Veniva fissata per la discussione della causa l'udienza dell'8 marzo 2023, sostituita con il deposito di note scritte *ex art. 127-ter* c.p.c. Le parti depositavano in data 6.3.23 note di trattazione e all'esito il giudice ha pronunciato la presente sentenza.

2. In via pregiudiziale, va esaminata l'eccezione della resistente in ordine all'inammissibilità del ricorso, presupponente in tesi un provvedimento dell'Autorità di Controllo.

Va premesso, sul punto, che il ricorso depositato è espressamente intestato come ricorso *ex art. 79* Regolamento UE n. 679/2016 (c.d. GDPR). Tale norma diversamente dall'art. 78 citato dalla

resistente e che effettivamente presuppone un provvedimento dell'Autorità di Controllo - così recita: “Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo nei confronti del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento (C141, C145, C147)

1. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o extragiudiziale disponibile, compreso il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo ai sensi dell'articolo 77, ogni interessato ha il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale effettivo qualora ritenga che i diritti di cui gode a norma del presente regolamento siano stati violati a seguito di un trattamento.

2. Le azioni nei confronti del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento sono promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento ha uno stabilimento. In alternativa, tali azioni possono essere promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui l'interessato risiede abitualmente, salvo che il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento sia un'autorità pubblica di uno Stato membro nell'esercizio dei pubblici poteri”.

Nel caso di specie, il ricorrente lamenta un illecito trattamento dei propri dati personali da parte del responsabile del trattamento.

L'eccezione di inammissibilità, per come formulata, va disattesa in quanto l'istituto di credito, nella gestione delle informazioni inviate alla centrale rischi, non si sottrae alla generale disciplina in tema di trattamento dei dati personali di cui al Regolamento UE 678/2016 e al d.lgs. 196/2003 e s.m.i. L'interessato, ovvero il soggetto dei cui dati personali si tratta, ha diritto a richiedere la cancellazione della segnalazione pregiudizievole erroneamente effettuata, nonché a far valere la responsabilità civile del responsabile del trattamento in relazione ai danni cagionati dallo stesso, anche con lo strumento all'uopo predisposto dall'art. 79 del Regolamento UE n. 679/2016.

3. Nel merito, tuttavia, la domanda non merita accoglimento.

Va chiarito, in premessa, che il principio per cui le segnalazioni pregiudizievoli nelle centrali rischi debbano essere accompagnate da una informativa al cliente si è progressivamente affermato in giurisprudenza, in ragione della crescente attenzione dedicata nel tempo alla tutela della *privacy* e alla valorizzazione in concreto del singolo rapporto contrattuale intermediario/cliente, con i connessi doveri di protezione gravanti sul primo, peraltro già discendenti dai generali doveri di buona fede e correttezza.

In tale contesto, l'obbligo di preavviso pare aver assunto una duplice funzione: da una parte, si pone come pre condizione per il lecito trattamento dei dati personali; dall'altra parte, come ogni obbligo di protezione, costituisce integrazione della regola contrattuale che impone la salvaguardia degli interessi del cliente (quale controparte dell'intermediario).

3.1. Attualmente, i doveri di informazione posti in capo all'intermediario per le segnalazioni negative trovano disciplina nelle seguenti fonti:

a) per i soli clienti consumatori, dall'art. 125, comma 3, TUB (decreto legislativo n. 385/1993): “I finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina.

L'informativa è resa unitamente all'invio di solleciti, altre comunicazioni, o in via autonoma”:

b) ancora per i soli clienti consumatori, all'art. 4 della Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991: “Il cliente consumatore, ai sensi dell'articolo 125 del TUB, va informato quando, per la prima volta, viene classificato 'negativamente' (ossia quando si evidenzia un inadempimento persistente o una sofferenza); tale informativa deve essere preventiva, cioè va trasmessa prima dell'invio della prima segnalazione 'negativa' (...) La comunicazione preventiva è volta a garantire la trasparenza nel rapporto con il cliente, non può essere strumentale alla più agevole riscossione del credito da parte dell'intermediario segnalante, né può essere utilizzata per sollecitare il debitore ad adempiere”; nonché, rispetto alla medesima circolare, il cap. 2, sez. II, par. 5, s. 5: “gli intermediari devono informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (garanti, soci illimitatamente responsabili) la prima volta che lo segnalano a sofferenza (...). Tale obbligo non configura in alcun modo una richiesta di consenso all'interessato per il trattamento dei suoi dati”.

c) infine, per le sole segnalazioni alle centrali rischi private, l'art. 5, comma 6, del Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti (che replica il contenuto dell'art. 4, comma 7, del previgente Codice di deontologia, più volte richiamato dal ricorrente), emanato in attuazione degli artt. 12 e 117 del Codice della *privacy*:

“Al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante, anche unitamente all'invio di solleciti o di altre comunicazioni, o eventualmente con le modalità indicate nel contratto, invia all'interessato un preavviso circa l'imminente registrazione dei dati in uno o più SIC. I dati relativi al primo ritardo possono essere resi accessibili ai partecipanti solo decorsi almeno quindici giorni dalla spedizione del preavviso all'interessato”.

Dai diversi ambiti soggettivi di cui alle fonti citate si desume che il dovere di informazione imposto all'intermediario si modula a seconda della qualifica soggettiva attribuita al cliente, nonché al destinatario pubblico o privato della segnalazione.

Più nel dettaglio, l'applicazione dell'art. 125, comma 3, TUB al solo cliente consumatore non solleva particolari dubbi interpretativi. Il tenore letterale della norma è chiaro: “I finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina”. Inoltre, la predetta disciplina è inserita nel capo II del titolo VI del TUB, intestato espressamente sotto la rubrica “Credito ai consumatori”. E le medesime osservazioni valgono anche con riferimento all'art. 4 della Circolare della Banca d'Italia n. 139/1991, che richiama espressamente l'art. 125, comma 3, TUB.

3.2. Il dovere di preavviso al cliente consumatore sembra dunque determinare quale regola generale, soggetta all'eccezione che vedremo l'illegittimità della segnalazione, che andrà pertanto cancellata, fatto salvo il risarcimento dei danni eventualmente subiti e provati dal cliente; mentre nel caso di cliente non consumatore, l'obbligo informativo non pare determinare di per sé l'illegittimità della segnalazione, ma soltanto il diritto a vedersi riconosciuti i danni eventualmente causati da tale omissione.

3.3. Proprio su tale ultimo aspetto si sono distinte le due linee interpretative della giurisprudenza ordinaria e dell'ABF. In particolare, il contrasto ha riguardato, da una parte, il quesito se l'informativa debba essere necessariamente preventiva, dall'altra, il quesito se il preavviso rappresenti un

presupposto sostanziale prodromico alla segnalazione a sofferenza ovvero un mero obbligo procedurale.

3.3.1. Secondo un primo filone della giurisprudenza di merito, in tutti i casi l'informativa al cliente, anche non consumatore, dovrebbe qualificarsi come "preventiva", poiché finalizzata a consentire al cliente stesso di essere messo tempestivamente a conoscenza del rischio dell'associazione al proprio nominativo di un'informazione negativa incidente sul proprio merito creditizio e consentirgli così di valutare e assumere le iniziative idonee ad evitare la segnalazione (v. Trib. Cassino, 10 agosto 2018, Trib. Belluno, 22 marzo 2018, Trib. Lanciano, 12 febbraio 2018, Trib. Firenze, 20 giugno 2016, Trib. Locri, 12 aprile 2016). Inoltre, l'obbligo di informativa concretizzerebbe quello di solidarietà tra controparti contrattuali, e, in particolare, quello di protezione degli interessi del cliente imposto in capo all'intermediario, sicché la sua violazione comporterebbe l'illegittimità della segnalazione.

3.3.2. Dall'altra parte si pone l'interpretazione dei collegi dell'ABF, secondo cui l'informativa non costituirebbe un presupposto di legittimità della segnalazione e, pertanto, pur in assenza di preavviso non potrebbe configurarsi un diritto del cliente ad ottenere la cancellazione, bensì solo quello al risarcimento del danno; tale principio, tuttavia, si riferisce al solo cliente non consumatore (ABF, Coll. Roma, 26 luglio 2018, n. 16259; 20 ottobre 2016, n. 9317; 2 aprile 2015, n. 2639; Coll. Napoli, 5 maggio 2017, n. 4828; 25 ottobre 2017, n. 13379; Coll. Milano, 29 gennaio 2019, n. 2738; 26 aprile 2019, n. 10968).

3.3.3. Nel contesto sin qui delineato, si è innestata da ultimo la più recente giurisprudenza di merito e di legittimità, la quale ha invero mutato direzione, recependo - almeno sotto il profilo delle conseguenze della violazione dell'obbligo di informativa - la tesi dell'ABF. In base a questo più recente indirizzo giurisprudenziale, l'eventuale violazione dell'obbligo di preavviso non è ostativa alla segnalazione (che rimane pertanto legittima in presenza dei relativi presupposti fattuali), in quanto il dovere di preavviso è stabilito soltanto per il debitore consumatore (Cass., 25 maggio 2021, n. 14382, Trib. Roma, 30 settembre 2021, n. 15167; Trib. Patti, 29 maggio 2020; Trib. Sassari, 18 maggio 2021).

3.3.3.1. In particolare, il Supremo collegio, nella pronuncia citata (Cass., 25 maggio 2021, n. 14382), ha stabilito che il profilo di legittimità della segnalazione in rapporto all'onere di preavviso assume rilievo unicamente ove si tratti di segnalazioni per operazioni di credito al consumo; ne segue che dalla mancanza di prova del perfezionamento dell'avviso presso il destinatario non può essere tratta la conseguenza della illegittimità della segnalazione, ove questa riguardi, invece, finanziamenti destinati ad acquisti di altro tipo (nella specie, si trattava di un finanziamento per l'acquisto di un immobile).

3.3.3.2. Ad ulteriore sostegno della tesi appena esposta, è stato osservato come unico dovere sussistente in capo all'intermediario segnalante nei confronti del debitore professionista sia quello, precisato dall'art. 4 della citata Circolare 139/1991, di "informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati (garanti, soci illimitatamente responsabili) in occasione della prima segnalazione a sofferenza", ribadito poi espressamente nel paragrafo 1.5 della sez. II del cap. 2 della predetta circolare (cfr. Trib. Sassari, 18.5.2021). Tali norme, correttamente interpretate anche alla luce del diverso obbligo di preavviso sussistente nell'ipotesi di segnalazione del consumatore, non comporterebbero dunque neppure di dover avvisare preventivamente il cliente, ma soltanto il dovere di avvisarlo in occasione della segnalazione.

3.4. In definitiva, dall'attuale stato della giurisprudenza - di legittimità e di merito si ricava che il dovere preventivo di comunicazione non si pone in ogni caso come ostativo alla segnalazione stessa, la quale, in presenza dei relativi presupposti fattuali, rimane legittima; semmai, l'omissione di tale incumbente può determinare una responsabilità risarcitoria della banca ove il cliente dimostri compiutamente di aver subito un danno provocato dal mancato preavviso.

4.1. Questo giudice ritiene di dover dar seguito all'indirizzo da ultimo citato, in quanto, anche in base ai principi generali immanenti nel sistema, la violazione di un obbligo meramente procedurale/formale non comporta, normalmente, l'attribuzione di una tutela reale in favore del soggetto nel cui interesse l'obbligo è posto; in presenza delle condizioni sostanziali per effettuare la segnalazione, deve dunque essere condivisa l'impostazione per cui, a fronte della violazione dell'obbligo preavviso, il cliente ha diritto a vedersi risarcito l'eventuale danno scaturente da tale inosservanza e non ha invece il diritto alla cancellazione dalla centrale rischi. E ciò anche se, come nel caso di specie, l'obbligo di preavviso risulti pacificamente inosservato: la comunicazione allegata dalla resistente (cfr. doc. 8) non consente di ritenere provata la ricezione della stessa da parte del ricorrente, per difetto di prova dell'avvenuta consegna della missiva.

4.1. Tornando per un attimo alla prospettata questione di diritto, va anzitutto considerato che la legge v. art. 125, comma 3, TUB pone sull'intermediario finanziario un onere che, se da una parte si riferisce al solo cliente consumatore (definito dall'art. 121, comma 1, lett. b), dall'altra non risulta espressamente sanzionato, sicché la conseguenza della illegittimità della segnalazione, ricostruita in via interpretativa, non può certo estendersi alle situazioni in cui il cliente non provi la propria qualità di consumatore e non allegghi in che modo l'assolvimento dell'onere avrebbe evitato di esporlo alle negative conseguenze dell'appostazione in centrale.

4.2. Tanto premesso, nel caso di specie va rilevato anzitutto come l'attore, a ciò onerato, non abbia dato prova di agire in qualità di consumatore. Egli ha soltanto asserito senza allegare le fonti contrattuali da cui desumere tali rapporti di aver ottenuto da Banco BPM Spa un fido/finanziamento per "l'acquisto di beni privati". La qualità di consumatore è stata d'altra parte contestata dalla resistente, la quale, pur avendo allegato documentazione attestante i rapporti contrattuali intercorsi tra le parti, non ha chiarito interamente lo "scopo" dei rapporti citati e, dunque, neppure la loro "estraneità" ad attività imprenditoriali, commerciali, artigianali o professionali.

4.2.1. È pur vero che come argomenta il ricorrente nella nota di trattazione depositata per l'udienza del 16 novembre 2022 - oltre ad un conto corrente affidato, l'inadempimento che ha dato origine alla segnalazione ha riguardato anche le rate di un prestito personale concesso dalla banca, prestito il cui piano d'ammortamento è stato prodotto come allegato alla comparsa di risposta (v. doc. 6). Con "prestito personale", in effetti, la pratica commerciale suole riferirsi a un contratto riconducibile nello schema del "credito al consumo", oggettivamente finalizzato all'acquisto di beni ad uso personale o familiare. Tuttavia, se da una parte tale dicitura costituisce un mero indice della natura consumeristica del contratto, dall'altra, in assenza di prova in ordine al rapporto inadempito da cui è scaturita la denunciata segnalazione se cioè quelli riferiti al conto corrente affidato ovvero a quelli del prestito personale, ovvero ancora ad entrambi deve concludersi che l'allegazione è sul punto incompleta.

4.3. Il ricorso deve essere rigettato anche per altra e assorbente ragione, che prescinde dalla qualifica di “consumatore” del debitore segnalato.

Il ricorrente ha infatti domandato la condanna della resistente alla cancellazione della segnalazione, senza argomentare su come in concreto l'omissione avrebbe inciso nella sua sfera giuridica. In particolare, nessun argomento ha speso il ricorrente circa la legittimità/illegittimità sostanziale dell'appostazione in sofferenza e sugli effetti prodotti dal mancato preavviso. Nemmeno ha mai contestato che l'inadempimento permanga.

4.3.1. A tal proposito è il caso di rilevare che la recente giurisprudenza di merito, condivisa da chi scrive, si è assestata nel senso di ritenere che la mancata comunicazione preventiva non è, di per sé, sempre causa di illegittimità della segnalazione alla centrale rischi, dovendosi comunque esaminare se, alla luce delle difese dell'interessato, sussistevano elementi oggettivi tali da far ritenere in concreto violato il diritto di difesa e quindi se sussistevano elementi che avrebbero ragionevolmente consentito, se portati tempestivamente a conoscenza della banca, di evitare la segnalazione a sofferenza. Se quindi la regola di fondo deve essere quella del preavviso, l'eventuale violazione di detto requisito formale non determina l'automatica illegittimità della segnalazione, dovendosi invece verificare se in concreto risulti lesa il diritto di difesa dell'interessato e se costui fosse in grado di contestare i dati e le valutazioni della banca, poste a fondamento della segnalazione (così Trib. Patti, 29 maggio 2020; Trib. Roma, 4 Gennaio 2018; Trib. Roma 24 Luglio 2018).

4.3.2. Dando seguito a tali principi, non può non rilevarsi come, nel caso di specie, il ricorrente non abbia fornito alcun elemento che possa smentire la valutazione effettuata sulla potenziale insolvenza e sull'incapacità ad estinguere il proprio debito verso la banca; anzi, l'insolvenza è pacifica, nemmeno contestata.

4.3.3. Parte resistente ha inoltre allegato che il ricorrente è stato oggetto di successive segnalazioni per altri rapporti di natura creditizia segnalati da altri istituti di credito diversi da Banco BPM Spa (doc. 9 della comparsa di risposta). Tale circostanza riprova ulteriormente la neutralità, sotto il profilo del pregiudizio arrecato, della censurata inosservanza procedurale, posto che, presumibilmente, dalla cancellazione della segnalazione di cui alla presente controversia il ricorrente non potrebbe presumibilmente trarre alcun vantaggio futuro, sia per la perduranza del proprio stato di morosità, sia per la presenza di altre e diverse segnalazioni negative.

5. All'integrale rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite, nella misura che si indica in dispositivo, calcolata applicando i parametri aggiornati di cui al D.M. 55/14 parametrati al valore della domanda.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Perugia, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa:

1) Rigetta il ricorso.

2) Condanna il ricorrente a rifondere alla parte resistente le spese di lite, che liquida in complessivi euro 1.250,00 per compensi professionali comprese le spese ed oltre accessori di legge.

Perugia, l'8 marzo 2023